

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 06/02/2019

FATTO

Il ricorrente afferma di aver sottoscritto un effetto cambiario con scadenza al 30/04/2015, indicando come banca domiciliataria la Banca [X]. Giunto a scadenza il titolo, il ricorrente non lo rinveniva presso tale intermediario, ma dopo “una serie infinite di ricerche” rintracciava la cambiale presso diverso intermediario [Banca Y], il quale ultimo attribuiva l'errore e la responsabilità all'odierno convenuto ove il titolo era stato negoziato.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase precedente al ricorso, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito. Come meglio precisato in sede di reclamo, attribuisce tale danno al “disagio subito, alla ricerca per giorni nelle varie filiali del titolo da pagare, onde evitare che lo stesso venisse protestato e danno sociale d'immagine”. Chiede altresì la refusione delle spese sostenute per l'attività di consulenza volta al recupero del titolo.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente, sollevando dapprima l'eccezione di improcedibilità del ricorso.

Più precisamente, evidenzia che il reclamo del 15/03/2018 veniva inviato, tra gli altri, ad altro intermediario che, pur facente parte dello stesso gruppo societario, risultava un ente giuridico diverso e distinto da esso convenuto. Lamenta, pertanto, di aver avuto conoscenza della controversia solo a seguito della presentazione del ricorso dinanzi all'Arbitro.

Espone che il titolo, effettivamente presentato presso una propria filiale, riportava nel campo dedicato alla domiciliazione bancaria i codici ABI e CAB corrispondenti ad altra



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Banca [Banca Y], con l'effetto che – in caso di incongruenza come in quello in esame – il service di cui si avvale l'intermediario accorda prevalenza ai dati numerici.

Venendo alla richiesta di risarcimento del danno formulato da parte ricorrente, eccepisce che lo stesso non ha assolto all'onere della prova con riferimento all'allegazione e dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della ricorrenza di tutti gli elementi del fatto illecito in tutte le sue componenti. Infatti, fa presente che l'effetto cambiario risulta pagato e non protestato.

In subordine, evidenzia che ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., il ricorrente avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, stante il suo errore nell'indicazione sulla cambiale dei codici della banca domiciliataria.

Si oppone, infine, alla richiesta di rifusione delle spese legali, rilevando che non sussiste nel caso di specie la ragionevole necessità di assistenza di un legale per il procedimento dinanzi all'Arbitro.

Per contro, il ricorrente, nelle proprie memorie di replica, evidenzia l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario, accludendo attestazione di accettazione e avvenuta consegna del reclamo all'indirizzo dallo stesso intermediario indicato per l'inoltro dei reclami.

Relativamente al merito della controversia, rappresenta "che nel titolo è chiaramente indicata per esteso la denominazione della Banca [X], mentre l'Abi e il Cab di altra Banca sono stati probabilmente aggiunti dopo dal creditore o da impiegato della banca stessa, poiché sono poste fuori dello spazio all'uopo predisposto sul titolo".

Insiste pertanto sulla responsabilità della banca convenuta, la quale avrebbe dovuto accorgersi della suddetta circostanza che, agli occhi di un banchiere accorto e diligente qualificato, doveva rivestire i caratteri dell'evidenzia.

Dal suo canto, l'intermediario, dopo aver ribadito le motivazioni circa l'eccezione di irricevibilità sollevata, precisa che è onere del debitore l'esatta compilazione della cambiale, quindi imputa a responsabilità dello stesso ricorrente l'erronea indicazione del codice ABI.

DIRITTO

L'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dall'intermediario effettivamente risulta fondata. Ed infatti, dalle verifiche effettuate da questo Arbitro sulla base della documentazione prodotta, emerge che all'epoca di presentazione del reclamo, gli indirizzi di mail e pec a cui era stato inoltrato il reclamo corrispondevano ad un diverso intermediario. Sempre all'epoca di presentazione del reclamo, l'indirizzo pec dell'odierno convenuto per la ricezione dei reclami era differente.

Si rileva in ogni caso la pronta liquidità della questione nel merito.

Ed infatti, la questione all'esame del Collegio concerne la richiesta di risarcimento del presunto danno non patrimoniale subito dal ricorrente per aver l'intermediario convenuto, presso cui una cambiale emessa dallo stesso ricorrente era stata negoziata, inviato il medesimo titolo ad altro intermediario diverso rispetto a quello indicato sul documento.

In basso a sinistra sul fronte della cambiale si legge l'indicazione della banca domiciliataria con l'indicazione (fuori dall'apposito riquadro) del codice CAB corrispondente alla Banca [Y] presso cui l'intermediario convenuto (ove il titolo era stato negoziato) aveva effettivamente presentato il titolo per l'incasso e diverso rispetto al CAB della Banca indicata in lettere [Banca X] sul titolo stesso.

Risulta tuttavia incontestato dalle parti, oltre che indicato sul titolo, che la cambiale in oggetto risulta pagata e che non vi è stata alcuna levata di protesto nei confronti del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

debitore emittente.

Tale circostanza di per sé precluderebbe anche nel merito l'accoglimento del ricorso.

Perdipiù, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, il ricorrente si limita ad indicare di aver sofferto dei disagi per aver perso alcuni giorni alla ricerca del titolo, ma non produce evidenze riferite ai danni asseritamente subiti. Né nel caso di specie, come sopra evidenziato, può rinvenirsi un danno sussistente in re ipsa.

Il ricorso pertanto non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO